

Pieve di Soligo, 09/05/2022

Informativa n. 10

OGGETTO: Decreto Legge n. 36/2022 “PNRR 2” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30/04/2022) in vigore dal 01/05/2022, contenente “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”; conversione in legge del D.L. 17/2020 “energia”; altre novità.

E’ stato pubblicato il **D.L. 36/2022**, del quale si riportano le principali disposizioni:

- **Sanzioni per la mancata accettazione dei pagamenti elettronici: viene anticipata¹ al 30 giugno 2022** l’applicazione della sanzione di 30 euro² per chi non accetta pagamenti con strumenti elettronici; dovranno essere accettati pagamenti effettuati con carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito (bancomat) e una carta di credito, fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità tecnica. La sanzione è indipendente dall’importo del pagamento; l’accertamento della violazione sarà a cura degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria o degli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione c’è la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro. I destinatari della nuova disposizione sono gli esercenti, i commercianti e i professionisti (ovvero i soggetti che effettuano la vendita di prodotti e la prestazione di servizi, anche professionali).
- **Obbligo di fattura elettronica per i contribuenti “forfettari”³ e per gli enti non commerciali (di cui alla L. 398/1991): viene previsto l’obbligo di fatturazione elettronica dal prossimo 1 luglio 2022** per i soggetti sopra indicati, ma solo se nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro⁴. Per agevolare l’introduzione del nuovo obbligo, viene disposto che **per il terzo trimestre 2022 (luglio-settembre)** non sono previste sanzioni a carico dei nuovi soggetti obbligati, se la fattura elettronica verrà emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (ricordiamo che l’ordinaria scadenza per l’emissione ed invio della fattura immediata è il dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’operazione). Il passaggio al formato elettronico, non impone alcun cambio di numerazione dei documenti né l’obbligo di tenuta di eventuali registri sezionali. A seguito del nuovo obbligo, i soggetti predetti dovranno provvedere anche all’integrazione iva (in modalità elettronica) delle fatture di acquisto eventualmente ricevute da fornitori esteri ed all’invio dei relativi file (ex invio esterometro). Ulteriori obblighi saranno la fatturazione attiva elettronica verso operatori di San Marino e la fatturazione elettronica verso entri pubblici. I soggetti che non rientrano nell’obbligo perché “sottosoglia”, possono indicare in fattura una clausola di esenzione dal nuovo obbligo come la seguente: “contribuente con ricavi/compensi inferiori a 25mila nell’anno precedente, non soggetto all’obbligo di emissione di fatturazione elettronica ai sensi dell’articolo 18 del DI 36/2022”; ciò al fine di rendere consapevole il proprio cliente, a cui inviasse la fattura in modalità ancora cartacea, della validità della stessa.
- **Comunicazione all’Enea per lavori edili:** viene esteso a tutti gli interventi edilizi per ristrutturazioni, sismabonus e per l’acquisto dei mobili (interventi inclusi nell’art. 16-bis del

¹ L’entrata in vigore dell’obbligo di accettazione del pagamento tracciato era fissata al 01/01/2023

² La sanzione è maggiorata di un importo pari al 4% del valore del pagamento non effettuato

³ In specifico, si fa riferimento ai soggetti che hanno aderito al “regime di vantaggio” di cui all’art. 27 c. 1 e 2 DL. 98/2011 ed a quelli che hanno aderito al regime forfettario di cui all’art. 1 commi da 54 a 89 L. 190/2014

⁴ I soggetti che non hanno superato la soglia di € 25.000, saranno obbligati alla fatturazione elettronica dal 01/01/2024.

Tuir), l'invio della comunicazione "semplificata" all'Enea, da effettuarsi una volta chiusi i lavori. La comunicazione viene richiesta quindi anche per i lavori che non incidono sul risparmio energetico. La norma non indica la decorrenza di tale nuova incombenza; per analogia con precedenti disposizioni, dovrebbe riferirsi ai lavori terminati a far data dal 01/05/2022.

E' stato convertito in legge il D.L. 17/2022 (decreto "energia") con legge n. 34/2022 e con decorrenza 29/04/2022. Le principali disposizioni a seguito della conversione sono le seguenti:

- **Bonus pubblicità:** a decorrere dall'anno 2023, il credito d'imposta pubblicità verrà concesso per il 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line.
- **Proroga della rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni:** viene differito al 15 novembre 2022 (invece che al 15 giugno) il termine per effettuare la rivalutazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola e delle partecipazioni non quotate. Pertanto, la redazione ed asseverazione della perizia, nonché il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta (o della prima rata), devono essere effettuate entro il 15 novembre 2022. L'imposta sostitutiva resta fissata al 14%.
- **Credito d'imposta a favore delle imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili.** Viene ora estesa l'agevolazione anche agli investimenti effettuati tramite la realizzazione di sistemi di accumulo abbinati agli impianti fotovoltaici.
- **Trasmissione della comunicazione per sconto in fattura o cessione del credito, da parte di società o soggetti con partita iva:** per l'anno 2022, i soggetti passivi all'Ires (società di capitali) e i titolari di partita Iva, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, possono trasmettere all'agenzia delle Entrate la comunicazione per l'opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito, entro il 15 ottobre 2022.



Altre novità

- **Fine dell'emergenza, applicazione del protocollo di sicurezza in azienda, green pass ed uso delle mascherine**

Si segnala che a seguito della fine del periodo di emergenza e della scadenza (con il mese di aprile) dell'obbligo di esibire il green pass nonché di utilizzare le mascherine, il Ministero della Salute ha emanato una ordinanza il **28/04/2022 (valida dal 01/05/2022 al 15/06/2022)**, con la quale si dispone che le mascherine (di tipo FFP2) dovranno essere ancora utilizzate obbligatoriamente solamente nei seguenti casi:

- a) per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
- 1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
 - 2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
 - 3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
 - 4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

- 5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
- 6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
- 7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;

b) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

L’ordinanza dispone inoltre che viene fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali per ricoveri riabilitativi.

Viene raccomandato, infine, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico. Pertanto, salvi i casi sopra indicati e la raccomandazione di utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico, nei luoghi chiusi non sarà più obbligatorio indossare le mascherine.

A commento dell’ordinanza predetta, Confindustria ha emanato il 30/04/2022, una nota nella quale si segnala l’opportunità di continuare ad applicare, anche nella fase post emergenziale, i protocolli aziendali in attuazione del Protocollo condiviso del 6 aprile 2021. Se l’azienda, infatti, applicherà i protocolli, i datori di lavoro potranno continuare ad esigere dai propri lavoratori e da tutti coloro che accedono ai locali aziendali, l’utilizzo delle mascherine.

Tabella riepilogativa

Protocolli di sicurezza anti-contagio in azienda	Si possono applicare su base volontaria da parte del datore di lavori; ne viene consigliata l’applicazione
Mascherine nei luoghi di lavoro privati	Obbligatorie nelle imprese che applicano il Protocollo di sicurezza di cui al punto precedente
Green pass base/rafforzato per accedere ai luoghi di lavoro o alle mense o per la partecipazione a corsi di formazione	Non più richiesto; non è applicabile su base volontaria
Green pass base/rafforzato per servizi di ristorazione, al banco o al tavolo, al chiuso	Non più richiesto; non è applicabile su base volontaria

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

Studioconsulenza